



COMUNE DELLA SPEZIA
Amministrativo Legale

DETERMINA DIRIGENZIALE
N° 584 DEL 21/02/2025

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI CON FORMA SEMPLIFICATA, MODALITÀ ASINCRONA, RELATIVA ALL'ISTANZA UNICA AI SENSI DEGLI ARTT. 43, 44 E 49 D.LGS N.259/2003 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO MULTIGESTORE DELLA SOCIETÀ` INWIT S.P.A. SU CUI SONO OSPITATI GLI IMPIANTI DEL GESTORE VODAFONE, IL TERRENO IDENTIFICATO AL FG.10, MP.70 IN VIA MONTALBANO. L.R. N.10/2012. L. 241/90.

Il compilatore : Laura Scaruffi

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con prot. n. 176175 del 16.12.2024, è stata presentata da INWIT S.p.A., quale soggetto titolare dell'Autorizzazione per la presentazione di istanze ai sensi dell'art. 43 D. Lgs 207/2021, e da Vodafone Italia S.p.A., quale ospite licenziatari del servizio pubblico di comunicazioni, Istanza Unica, ai sensi degli artt. 43, 44 e 49, D. Lgs n. 259/2003 e s.m.i., per la realizzazione di un impianto multioperatore di telecomunicazioni, da ubicarsi presso il terreno identificato al Fg.10, Mp.70, via Montalbano,

- che con comunicazione, prot. num. 178879 del 20.12.2024, è stata indetta Conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi del combinato disposto dell'art.14bis legge 241/90 e s.m.i, con la L.R. n. 10/2012, per l'acquisizione dei pertinenti atti di assenso da parte degli enti di seguito elencati:

- Comune della Spezia CdR Ambiente
- Comune della Spezia CdR Progetti Speciali
- CdR Programmazione Territoriale (Ufficio Paesaggio)
- Regione Liguria Settore Difesa del Suolo
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia
- Soprintendenza speciale per PNRR Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
- Geologo incaricato dal Comune della Spezia - Dott. Geol. Carlo Malgarotto
- ASL 5[^]
- ARPAL

- che entro il 27.12.2024, termine concesso per la richiesta, da parte degli Enti partecipanti, di eventuali integrazioni documentali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 7 L. 241/90, è pervenuta la seguente istanza:

- Comune della Spezia CdR Progetti Speciali - prot. num. 180062 del 24.12.2024;

- che con nota prot. num. 6158 dell'08.01.25, oltre i termini di cui sopra, è pervenuta dalla Regione Liguria Settore Difesa del Suolo, richiesta di integrazione documentale, la cui acquisizione agli atti viene ratificata con il presente provvedimento;

- che le stesse sono state trasmesse al progettista incaricato, ai fini della predisposizione degli elaborati conseguenti;

- che, con note del 13.01.2025, prot. 4955, del 27.01.2025, prot. 12722, e del 7.02.2025, prot. 19062 sono state acquisite le integrazioni trasmesse dal progettista ed inoltrate agli Enti competenti, con conseguente differimento del termine finale per il rilascio dei pareri di competenza;

- che l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, con nota prot.688 del 21.01.2025, ha comunicato che **"Per quanto è stato possibile ricostruire sulla base della documentazione inviata, si comunica che, ai sensi delle misure di salvaguardia del PAI Dissesti di cui alla delibera CIP n. 40 del 28.03.2024, l'intervento non rientra tra quelli per cui è necessario il parere di questa Autorità, né tra quelli per cui deve essere rilasciato asseveramento così come previsto all'art.8 della stessa delibera"..... "Tuttavia, stanti le condizioni riportate dal vigente PAI Dissesti per l'area oggetto di intervento (pericolosità da frana molto elevata P4) è opportuno che il soggetto autorizzante valuti attentamente la fattibilità dell'intervento".**

- che ASL 5[^], in data 24.12.2024, con nota prot. 56956, ha comunicato di non dover esprimere il proprio parere in merito;

- che ai fini dell'espressione del parere da parte degli Enti competenti, di cui all'art. 14 bis, comma 3, L. 241/1990, sono pervenute le seguenti determinazioni conclusive:

- nota prot. num. 10601 del 22.01.2025, con la quale l'Ufficio Ambiente ha espresso parere favorevole;
- nota prot. num. 943 del 14.01.2025, con la quale Arpal ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- nota prot. num. 23834 del 17.02.25, con la quale il CdR Progetti Speciali, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- nota prot. 81363 del 13.02.2025, (registrata al n. 22161 del Protocollo Comunale in data 13.02.2025) con la quale la Regione Liguria Settore Difesa del Suolo si è espressa nei seguenti termini: l'intervento in oggetto è **"compatibile con la normativa di Piano di Bacino" prescrivendo** che **"l'opera dovrà essere realizzata con le modalità e caratteristiche riportate nella relazione riportate nella relazione geologica al fine di garantire la sicurezza dell'esercizio delle sue funzioni a cui sono destinate le opere senza aggravio dell'attuale stato di dissesto. I lavori non dovranno comportare alterazioni dell'assetto idrogeologico dell'area oggetto di intervento"**

- nota prot. num. 24106 del 17.02.2025, con la quale il Geologo incaricato dal Comune della Spezia - Dott. Geol. Carlo Malgarotto, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
 - prescrizioni di cui al parere positivo rilasciato da Regione Liguria - Settore Difesa del Suolo pervenuto al Protocollo Comunale in data 13/02/2025 e registrata al n. 22161;
 - *regimazione delle acque sia in corso d'opera che al termine delle lavorazioni;*
 - *siano valutate in fase di scavo le eventuali necessità di opere provvisorie per il sostegno dello scavo stesso e di qualsiasi opera necessaria per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori;*
 - *sia realizzata a norma di PUC una Relazione Geologica di Fine Lavori e Collaudo, comprensiva di adeguata documentazione fotografica, a seguito della relativa Direzione Operativa Geologica dei Lavori, a verifica delle previsioni della Relazione Geologica di progetto. Ogni eventuale variante dovrà essere comunicata e autorizzata ai sensi della Legge Regionale n. 4/99.*
- nota prot. 1989-P del 31.01.2025, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, condivise le conclusioni dell'istruttoria paesaggistica trasmessa dal Comune, nonché il parere contrario rilasciato dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 17.01.2025, si è espressa sugli aspetti paesaggistici, con **parere negativo** adducendo i seguenti motivi ostativi, riportati per estratto:

“Pur considerato il fatto che la normativa vigente assimila le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria aventi carattere di pubblica utilità, si rileva come la proposta del nuovo impianto non dimostra di aver ricercato e conseguito il necessario bilanciamento fra la tutela paesaggistica e le esigenze di fornire il pubblico servizio. La dichiarazione riguardo l'evoluzione tecnologica registratasi negli ultimi anni ha consentito di ridurre sensibilmente le dimensioni di ingombro degli impianti e sviluppato una consolidata sensibilità dei progettisti del settore agli inserimenti nei vari contesti ambientali, che La quota sommitale delle antenne previste dall'impianto è la minima indispensabile a garantire un'adeguata copertura dell'area e che La collocazione della nuova struttura non è casuale ma il risultato di accurate ricerche tecniche che hanno portato all'individuazione del punto stabilito al fine sia di soddisfare le esigenze tecniche di connettività della rete che di apportare il minor deturpamento paesaggistico possibile è apodittica e non accompagnata da alcuna prova. Manca cioè qualsiasi dimostrazione del processo di scelta condotto in fase progettuale, manca il riferimento alle alternative messe in campo per giungere ad una localizzazione di minore impatto, sfruttando eventuali strutture esistenti o la riduzione dell'altezza. Al contrario la struttura è dichiaratamente prevista di dimensioni volte ad accogliere i sistemi radianti previsti a progetto e ad ospitare eventuali ulteriori gestori. L'unica concessione indicata, al fine di una riduzione del notevole impatto generato dalla struttura alta complessivamente 34m (altezza, come sopra evidenziato, non commisurata alle attuali esigenze tecnologiche ma a quelle eventuali), è la colorazione del palo. Tuttavia, anche la colorazione, che potrebbe in qualche modo risultare efficace se l'altezza della struttura fosse paragonabile a quella degli alberi al contorno, non lo è per tutta la parte della struttura che fuoriesce dalle chiome degli alberi.

L'installazione proposta risulta pertanto in contrasto con la disciplina di vincolo che protegge i quadri naturali e le visuali panoramiche, gli uni come le altre eccessivamente trasformati dall'introduzione dell'impianto proposta".

Al fine di garantire l'adeguamento del servizio di pubblica utilità, si suggerisce di valutare la possibilità di una sensibile riduzione dell'altezza del palo, delle dimensioni degli apparati, ovvero la possibilità di collocazioni alternative rispetto a quella proposta"

Nella medesima nota, la Soprintendenza si è espressa anche relativamente agli aspetti archeologici comunicando che *"si anticipa fino da ora che, quando si riuscisse ad individuare una soluzione approvabile, la realizzazione di opere di scavo nell'ambito territoriale della presente istanza, dovrà essere condotta con assistenza archeologica in corso d'opera. Detta assistenza archeologica, ai sensi della normativa vigente, dovrà essere affidata a soggetti dotati dei necessari requisiti di professionalità, sotto la direzione della scrivente Soprintendenza e senza oneri per la stessa. Resta inteso che qualora nel corso delle suddette indagini fossero rinvenute strutture e/o stratigrafie di interesse archeologico si potrebbero rendere necessari approfondimenti e verifiche che potrebbero comportare modifiche alle opere in progetto con contestuale avvio del procedimento di verifica o dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio. Si anticipa, inoltre, che parte integrante e imprescindibile del lavoro sul campo dell'archeologo è la redazione della documentazione scientifica inerente agli interventi seguiti. Pertanto, a lavori ultimati, dovrà essere trasmessa alla Scrivente tale documentazione, redatta secondo le norme stabilite da questo Ufficio con Decreto del Soprintendente del 5 marzo 2024, n. 5, reperibile sul sito istituzionale (<https://sabapmetge.cultura.gov.it/attivita/tutela-sul-territorio/norme-per-lelaborazione-della-documentazione-definitiva-di-scavo-e-la-consegna-dei-materiali-provenienti-da-interventi-di-scavo-archeologico/>). Si evidenzia infine che il professionista dovrà ottemperare a quanto richiesto dalla Circolare n. 9 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del 28/03/2024 con particolare attenzione all'inserimento nel Geoportale Nazionale dell'Archeologia dei dati minimi relativi all'intervento eseguito.*

- nota prot. 3073-P del 05.02.2025 con la quale la Soprintendenza speciale per il PNRR, *"Visti il parere negativo della C.L.P. espresso nella seduta del 17/01/2025 con verbale n.1 e la relazione tecnico illustrativa con la proposta di provvedimento contrario a firma del Responsabile comunale della tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 146 comma 7 del D.Lgs 42/2004; Valutato il parere istruttorio negativo espresso dalla Soprintendenza ABAP per la Città Metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia con nota prot. n. 1989 del 31/01/2025, Considerato che, allo stato attuale delle conoscenze, le opere in progetto non risultano compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale interessato dalle stesse; Ritenuto, pertanto, di condividere il citato parere istruttorio negativo della Soprintendenza ABAP per la Città Metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia", ha espresso parere negativo"* specificando che ai fini del superamento dello stesso *"si suggerisce di valutare la possibilità di una sensibile riduzione dell'altezza del palo, delle dimensioni degli apparati, ovvero la possibilità di collocazioni alternative rispetto a quella proposta"*

- che la Soprintendenza ABAP e la Soprintendenza speciale per il PNRR hanno trasmesso i suddetti pareri negativi anche ai soggetti proponenti e ai relativi progettisti, i quali in riscontro a quanto a sopra, con pec del 12.02.2025, prot. 21770, hanno formulato spontaneamente osservazioni in merito, indirizzate agli Enti in questione, mettendone a conoscenza il Comune e i restanti partecipanti;

- che tali osservazioni, sebbene afferenti a comunicazioni dirette tra soggetto proponente e Soprintendenza ABAP e la Soprintendenza speciale per il PNRR, per mera completezza documentale, vengono comunque allegate agli atti della presente Conferenza;

Considerato che in materia di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile in aree sottoposte a vincolo paesaggistico il parere negativo della Soprintendenza, quale autorità preposta alla tutela del vincolo, ha carattere vincolante, così come confermato anche dalla più autorevole e recente giurisprudenza in materia (cfr. Consiglio di Stato n. 4830/2024);

Valutato pertanto, sulla base delle motivazioni sopra espresse, che dalla sintesi delle posizioni delle Amministrazioni coinvolte risultino prevalenti quelle della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, e della Soprintendenza speciale per PNRR;

Preso atto

-che i pareri negativi espressi dalla Soprintendenza ABAP e dalla Soprintendenza speciale per il PNRR motivano analiticamente l'incompatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici tutelati, e che le ragioni del diniego sono riconducibili alla peculiare importanza paesaggistica dell'area plurivincolata;

-che i pareri negativi rilasciati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia e dalla Soprintendenza speciale per PNRR, non sono superabili a meno di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza;

Dato atto che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa né diminuzione di entrata non necessita del parere del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 59 del vigente Regolamento di Contabilità.

Visti i pareri resi dagli Enti coinvolti nel presente procedimento, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Adotta la seguente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA

della conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14bis legge 241/90 e s.m.i, come sopra indetta e svolta, che produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza, di cui all'art.10 bis L.241/90, pertanto, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente

Determinazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

In caso di mancata trasmissione delle osservazioni suddette nei termini di cui all'art.10 bis. L.241/90, la presente determinazione diventerà efficace e produrrà l'effetto del rigetto della domanda.

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della determinazione in questione sia trasmessa in forma telematica agli enti intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispetti indirizzi pec.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al TAR entro 60 giorni dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC ovvero ricorso straordinario al Capo di stato entro 120 giorni. Gli atti inerenti il procedimento, depositati presso lo Sportello Imprese, sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

La Spezia, li 21/02/2025

Il Dirigente – Amministrativo Legale

GIANLUCA RINALDI